

# Contratto misto

[Art 17 Legge 13 dicembre 2024, n. 203](#)

# Contratto misto

Il contratto misto è:

- uno specifico schema contrattuale, sperimentato per la prima volta nel settore bancario per i consulenti finanziari, che consiste nella coesistenza in capo ai medesimi soggetti di un contratto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e un contratto di lavoro autonomo a condizione che il lavoro autonomo sia genuino e che non si sovrapponga rispetto al contratto di lavoro subordinato riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.

Vantaggi

- consente di svolgere parte della propria attività lavorativa in un contesto di maggiore autonomia senza rinunciare alle varie forme di stabilità e tutele tipiche del rapporto subordinato (welfare, malattia, fondi sanitari e fondi pensione);
- in virtù della combinazione dei due rapporti può garantire un incremento complessivo di redditività, dovuto alla somma della retribuzione connessa al contratto part-time con le provvigioni;
- Regime fiscale proprio con applicazione del «forfettario» sulla componente di lavoro autonomo

# Contratto misto

Genesi:

Il contratto misto nasce dalla sperimentazione:

- di Intesa San Paolo tramite l'accordo «Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile del 1° febbraio 2017» per i cd consulenti finanziari «fuori sede»
- di Italiaonline, società di marketing digitale e comunicazione online, tramite l'accordo del 6 luglio 2023 per i «venditori di servizi di pubblicità»

In entrambe le esperienze – che nascono dalla concertazione sindacale - il regime fiscale di favore sulla componente di lavoro si è applicato sulla base di soluzioni interpretative dell'agenzia delle entrate, in primis la risposta n. 484/2019.

## Contratto misto -risposta Agenzia Entrate n. 484/2019

Caso di una società che , per l'offerta di prodotti finanziari alla clientela, ha adottato il «contratto misto» sulla base di un accordo sindacale attivando in capo alla stessa persona, un rapporto di lavoro subordinato part time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno di lavoro autonomo (fiscalmente reddito d'impresa trattandosi dei promotori finanziari con contratto di agenzia), parallelo e distinto .

La società chiede di disapplicare ai suddetti contratti la causa ostativa di accesso al regime forfetario di cui alla lettera d-bis) del comma 57 della legge 190/2014 che – come noto - prevede la disapplicazione del regime forfettario per coloro che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Ad avviso dell'Agenzia, nel caso di un il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) attivato contestualmente e laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e il contratto non comporti una trasformazione di lavoro dipendente in autonomo, non vi è alcun ostacolo all'applicazione, da parte dei consulenti finanziari, del regime forfetario (in senso analogo la risposta 401/2019).

La causa ostativa scatta, invece, qualora, nel corso della durata del contratto, lo stesso dovesse subire modifiche volte a trasformare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di lavoro autonomo; in questa ipotesi, infatti, si ravviserebbero le «artificiose trasformazioni» che la norma ha lo scopo di evitare. Se ciò accade, si ricorda che la fuoriuscita dal regime avviene nel periodo di imposta successivo a quello in cui si manifesta la causa ostativa.

## Novità normativa - art. 17, [Legge 13 dicembre 2024, n. 203](#)

- Il legislatore nel collegato lavoro regola il contratto misto come nuovo schema contratto di tipo lavoristico stabilendo limiti e ambiti applicativi per evitarne l'uso fraudolento;
- Interviene sotto il profilo fiscale escludendo la causa ostativa al regime forfettario di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 qualora si attiva, tra le medesime parti, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time ed un parallelo e distinto rapporto di lavoro autonomo costituito per lo svolgimento di attività per le quali è necessaria l'iscrizione ad albi e/o repertori professionali o, solo in mancanza di albi e/o repertori, per lo svolgimento di attività specificamente individuate dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (cd. Contratti di prossimità).

## Novità normativa - art. 17, [Legge 13 dicembre 2024, n. 203](#)

Nonostante la disapplicazione della lett.d-bis), per l'applicazione del regime forfettario alla componente di lavoro autonomo del contratto misto devono applicarsi tutte le altre condizioni di accesso al regime e cioè:

- Ricavi o compensi non superiori ad euro 85.000 (Ragguagliati ad anno)
- Spese per lavoro dipendente non superiore ad euro 20.000 lordi
- Redditi da lavoro dipendente part time inferiori ad euro 35.000 (lett. d-ter) , condizione che dovrà essere monitorata anno per anno nel contratto misto vista la coesistenza del reddito di lavoro dipendente e di quello da lavoro autonomo

Novità normativa - art. 17, [Legge 13 dicembre 2024, n. 203](#)

La lettera d-ter) dello stesso comma 57 disciplina le ipotesi di coesistenza e di passaggio dal lavoro dipendente o assimilato a nuove attività di lavoro autonomo o imprenditoriale, stabilendo che non possono avvalersi del regime forfettario “i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 35.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.”

## Novità normativa - art. 17, [Legge 13 dicembre 2024, n. 203](#)

La lett. d-ter) consta di due previsioni:

- la prima contiene una causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario, precludendo l'applicazione di tale regime a coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati in misura superiore a 30.000 euro (ora 35.000). La norma consente quindi di applicare il regime di favore anche nell'ipotesi di coesistenza sullo stesso soggetto di redditi di lavoro dipendente o assimilato e redditi di lavoro autonomo o impresa
- la seconda prevede una condizione di non operatività della causa di esclusione enunciata nella prima parte, stabilendo che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest'ultima inoperativa nel contratto misto che si basa invece sulla coesistenza dei due rapporti

## Novità normativa - art. 17, [Legge 13 dicembre 2024, n. 203](#)

Condizioni di applicazione (comma 1):

- Il lavoratore deve essere assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un orario part-time che non può essere inferiore al 40% e superiore al 50% dell'orario previsto settimanalmente dal contratto collettivo applicato
- Sulla misura del part time la disposizione legale supera anche quella contrattuale che, magari, prevede per il tempo parziale un monte orario superiore al 50%).
- Il contratto di lavoro autonomo o professionale deve indicare un domicilio professionale in un luogo diverso da quello del datore di lavoro con cui ha in essere anche un rapporto di lavoro subordinato.
- Il contratto misto (comma 3) deve essere obbligatoriamente certificato da uno degli organi previsti dall'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003 (commissione di certificazione istituita presso ogni Ispettorato territoriale del Lavoro, commissioni istituite presso le Università e le Fondazioni universitarie autorizzate, commissioni di certificazione operanti presso gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, commissioni istituite presso gli Enti bilaterali previsti dai CCNL, ecc.);
- dall'atto di certificazione deve risultare la non sovrapposizione delle ore e delle giornate dedicate alla prestazione di lavoro subordinato con quella autonoma o libero professionale.

## Novità normativa - art. 17, [Legge 13 dicembre 2024, n. 203](#)

- Il comma 2 prevede che lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo sia possibile anche per chi non è iscritto ad alcun albo, o registro professionale ma, in questo caso, la coesistenza contemporanea tra lavoro subordinato a tempo indeterminato e lavoro autonomo è rimessa ad un accordo di prossimità ex art. 8, comma 2, del D.L. n. 138/2011, cosa che comporta l'individuazione di un obiettivo di scopo (comma 1) tra quelli indicati dal Legislatore, indispensabile per la legittimità dell'accordo collettivo che l'imprenditore deve raggiungere con le rappresentanze sindacali presenti in azienda. Per completezza di informazione ricordo che tra gli obiettivi da raggiungere con il contratto di prossimità ci sono la maggiore occupazione, la qualità dei contratti di lavoro, gli incrementi di produttività e di salario o anche l'avvio di nuove attività. Se l'accordo non si dovesse raggiungere non sarà possibile, per tale fattispecie, sottoscrivere alcun contratto misto.
- Ai fini previdenziali su ogni tipologia contrattuale si pagano le contribuzioni proprie
  1. quella relativa al rapporto di lavoro subordinato verrà calcolata sul part time
  2. quella per le prestazioni autonome dovrà essere versata dal lavoratore alla cassa di previdenza dell'ordine al quale risulta iscritto, mentre se la collaborazione viene svolta da un lavoratore non iscritto ad un ordine o un registro professionale occorrerà versare la contribuzione alla gestione separata dell'INPS, con tutte le regole.